

REGIONE MARCHE – Controllo Impianti termici

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa relativa al controllo e conduzione degli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW

Premessa

Il D.Lgs 152/2006, così come modificato dal successivo D.Lgs. 128/2010, prescrive all'articolo 287, comma 1, l'obbligo, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici di potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW, di possedere il patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione, nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Tuttavia il successivo comma 6 dello stesso articolo prevede che *“Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968”*, ossia resta in capo agli uffici dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Ne consegue che, non esistendo ad oggi (12/02/2020) nessuna disposizione regionale che recepisce quanto indicato all'articolo 287, comma 1, del D.Lgs 152/2006, i corsi per il conseguimento del patentino di cui sopra, e il contestuale rilascio dello stesso, rimangono in capo all'ispettorato provinciale del lavoro.

La nomina del conduttore

Come sopra evidenziato la figura del conduttore è obbligatoria solo per gli impianti termici dotati di caldaie aventi una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, indipendentemente dal combustibile usato. Ovviamente la nomina spetta al Responsabile dell'impianto che può evitare la designazione solo se è lui stesso a possedere il patentino. Con l'assenza della nomina, infatti, la conduzione dell'impianto rimane automaticamente in capo al responsabile dell'impianto. E' bene ricordare in proposito che l'articolo 288, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro fino a 46 euro per chi conduce un impianto termico avente una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW senza possedere il previsto patentino.

I compiti del conduttore

Compito del conduttore è condurre l'impianto termico ossia, come recita l'articolo 283, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/2006, effettuare l'insieme delle *“operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore”*.

In altre parole il conduttore è tenuto a:

- eseguire le procedure di attivazione, conduzione e arresto dell'impianto termico;
- garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Il manutentore di un impianto termico dotato di caldaia avente una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW deve possedere il patentino da conduttore?

Non è necessario che il manutentore posseda il patentino da conduttore, in quanto non spetta a quest'ultima figura condurre l'impianto come sopra descritto.

Il terzo responsabile di un impianto termico dotato di caldaia avente una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW deve possedere il patentino da conduttore?

Il Terzo responsabile di un impianto termico, dotato di caldaia avente una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, deve possedere il patentino da conduttore in quanto è responsabile anche della conduzione dell'impianto.

A chi spetta registrare il nome del conduttore su CURMIT?

Tra le funzioni del conduttore degli impianti termici non è previsto l'uso del catasto informatico CURMIT, a meno che tale figura non ricopra anche la carica di responsabile dell'impianto, come ad esempio avviene per il terzo responsabile. Di fatto l'obbligo di nomina del conduttore è in capo al responsabile dell'impianto e spetterebbe quindi a lui inserire il nominativo del conduttore su CURMIT. Al momento però la normativa regionale prevede che le informazioni di competenza del responsabile dell'impianto siano inserite su CURMIT dal Manutentore/Installatore: ne consegue che spetta ad una di queste figure inserire o modificare sul catasto il nome e cognome del conduttore (scheda 1bis – Dati generali).

Controlli e sanzioni

L'articolo 288, comma 8, del D.Lgs 152/2006 prevede che i controlli relativi al rispetto del titolo riguardante gli impianti termici siano in capo alle autorità competenti per le ispezioni o agli organismi esterni da quest'ultime nominati, nei limiti delle risorse disponibili. Ne consegue che, compatibilmente con i mezzi economici e gli operatori disponibili, questi soggetti dovranno periodicamente effettuare controlli sul catasto CURMIT individuando tutti gli impianti soggetti alla nomina del conduttore in cui non è presente tale nominativo, prescrivendo al responsabile dell'impianto l'immediato adeguamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'invio della prescrizione. Se entro tale termine non risulta su CURMIT la nomina del conduttore, il responsabile dell'impianto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 288, comma 7, del D.Lgs. 152/2006. Tale sanzione non esonera il responsabile dell'impianto nel procedere alla nomina del conduttore che, trascorsi ulteriori 60 giorni senza che questa avvenga, può essere di nuovo sottoposto alla sanzione sopraccitata.